



IL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

DIRETTIVA

SULLE PROCEDURE DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLE IMPRESE E SOCIETA' (NON OPERATIVE).

IL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA

- Visto l'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., che ha istituito il Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.;
- Richiamato, in particolare, il comma 2 del predetto art. 2188 c.c. che stabilisce che il Registro è tenuto dall'Ufficio del Registro delle Imprese sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale;
- Richiamato, altresì, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante *"Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile"*, ed, in particolare, l'art. 4 rubricato *"Giudice del Registro"*;
- Visto l'art. 2490 c.c., ai sensi del quale il mancato deposito per oltre tre anni consecutivi del bilancio d'esercizio delle società di capitali in liquidazione autorizza l'Ufficio del Registro delle Imprese ad avviare la procedura di cancellazione delle società di capitali dal Registro stesso e visto il decreto del Giudice del Registro del 14 gennaio 2009, con il quale viene dichiarata la competenza del Conservatore del Registro delle Imprese a disporre la cancellazione dal Registro delle società di capitali in liquidazione che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2490 c.c, ultimo comma;
- Visto, per le specifiche finalità del presente atto, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 recante *"Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese"* il quale prevede, sia per

le società di persone che per le imprese individuali, la spedizione della comunicazione di avvio del procedimento mediante raccomandata A/R;

- Tenuto conto che, per tutte le imprese iscritte nel Registro, siano esse esercitate in forma collettiva che individuale, è intervenuto l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo (*cf.* artt. 16, commi 6 e 6 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con L. n. 2/2009 e 5, comma 2 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con L. n. 221/2012) e che la novella rende opportuna una revisione della modalità di avvio del procedimento;
- Considerato, inoltre, che il recente Decreto Legge c.d. “Semplificazione” (D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120) ha previsto:
 - a. (art. 37) un ulteriore rafforzamento dell’obbligo da parte di tutte le tipologie di imprese di dotarsi di un “domicilio digitale” (di fatto - in attesa dell’introduzione nel mercato di ulteriore tecnologie compatibile con il quadro europeo EIDAS di cui al regolamento n. 910/2014 - si tratta di un indirizzo di posta elettronica certificata), con un termine fissato al 1 ottobre 2020 ;
 - b. (art. 40) misure di semplificazione per le procedure di cancellazione d’ufficio di cui al menzionato D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247 con il trasferimento della competenza a disporre la relativa cancellazione d’ufficio dal Giudice del Registro al Conservatore del Registro delle Imprese;
 - c. (art. 40) misure di semplificazione per le procedure di cancellazione delle società di capitali (commi da 2 a 7) per le procedure di iscrizione dell’accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e la cancellazione della

società dal Registro;

- Rilevato, sulla base delle evidenze fornite dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna, che un numero considerevole delle posizioni che presentano le condizioni indicate nel Regolamento non hanno adempiuto al predetto obbligo ovvero, in caso di adempimento, l'indirizzo PEC originariamente iscritto ha perso - nel tempo - i requisiti di legge;
- Rilevato che sulla base delle risultanze dell'Ufficio, alla data del 2/10/2020, risultano prive di pec n. 4.905 società di capitali, n. 3.988 società di persona e n. 8.933 Imprese individuali, nonché risultano, alla data del 07/10/2020, almeno n. 3.642 società di capitali rientranti nella fattispecie contemplata dal comma 2 dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- Dato atto che, per l'avvio del procedimento, può soccorrere l'art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il quale stabilisce che *"Qualora per il numero' dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"* e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato;
- Visto altresì, l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69 il quale dispone che *" (...) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*;
- Ritenuto che le disposizioni sopra richiamate possano trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo

avente il medesimo oggetto destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto “...*il numero dei destinatari...*” rende la notificazione personale “*particolarmente gravosa*”;

- Considerato che anche il provvedimento finale, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto, potrà essere analogamente emanato in via “cumulativa”, con provvedimento “plurimo” destinato alle società/imprese indicate;
- Ritenuto, inoltre, che non è ragionevole procedere alle comunicazioni di avvio del procedimento secondo le modalità ordinarie (raccomandata a.r.) in considerazione dei tempi e dei costi da sostenere (costi dovuti, peraltro, ad un inadempimento delle imprese stesse, che hanno omesso di iscrivere il proprio, valido, domicilio digitale nel Registro delle Imprese);
- Atteso che questo Giudice del Registro di Bologna ha indirettamente confermato (già dall'anno 2017) la correttezza di tale procedimento di notifica in casi analoghi ovvero per l'iscrizione della cancellazione ex 2190 c.c. degli indirizzi di posta certificata dell'impresa non validi o revocati o non univoci, ai sensi della Circolare INI-PEC di cui alla Direttiva Mi.S.E. — Mingiustizia del 27 aprile 2015 registrata alla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, nel momento in cui ha disposto, con proprio provvedimento e al termine del procedimento così avviato, l'iscrizione della cancellazione degli indirizzi di posta certificata (ora domicilia digitali), adottando, peraltro, un unico provvedimento in considerazione dell'identità e dei presupposti di fatto e di diritto che accomunano le imprese oggetto del procedimento;
- Valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sull'albo camerale *on line* della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in almeno 30 giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento, consenta di

diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'Ufficio e costituisca, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

- Considerato, inoltre, che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni nel Registro delle Imprese, a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa, oltre ad un rilevante contenimento dei costi, come sopra già evidenziato;
- Considerato che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non trova, peraltro, giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere e che tali costi, essendo relativi ai *cd consumi intermedi*, sono soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni taglia-spese (Art.1 comma 590 e seguenti L. 27/12/2019, n. 160 - Revisione delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica) e che l'impossibilità di provvedere alle notificazioni via Pec alle imprese deriva da cause imputabili all'inadempimento da parte delle stesse imprese obbligate alla comunicazione dell'iscrizione/aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo pec;
- Ritenuto che l'utilizzo delle forme alternative di comunicazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio in luogo dell'utilizzo della raccomandata A/R per tutte le imprese che non sono dotate di un domicilio digitale (PEC) valido e pienamente operativo possa essere esteso anche alla comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di cui all'art. 2490 c.c, per le società di capitali in liquidazione che non depositano i bilanci per tre anni consecutivi nonché per le nuove fattispecie previste dall'articolo 40, comma 2, del citato DL "Semplificazioni" nel caso di società di capitali

(formalmente non in stato di liquidazione) che non hanno depositati i bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o che non hanno compiuto atti di gestione in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) permanere del capitale società in lire; b) omessa presentazione dell'apposita dichiarazione (per le S.r.l.) di allineamento tra libro soci e registro delle imprese;

- Ritenuto che la modalità di pubblicazione sull'albo *on line* sopra illustrata, per tutte le motivazioni già espresse, possa trovare applicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.n. 241/90 e s.m.i, anche alle comunicazioni agli interessati di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale e finale del procedimento, in sostituzione della spedizione della raccomandata A/R;
- Rammentato che la finalità del Registro delle Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio;
- Condivisa, dunque, l'esigenza manifestata dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bologna di effettuare una revisione del predetto Registro al fine di eliminare le imprese rientranti nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 247/2004, nonché nella condizione di cui all'art. 2490 c.c. oltre alle nuove fattispecie previste dall'articolo 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 sopra richiamate;
- Considerata l'elevata numerosità delle imprese procedibili, coniugata con l'esigenza di contenimento dei costi e di semplificazione amministrativa, in una con l'elevata possibilità che, stante la "vetustà" di talune posizioni iscritte nel Registro e l'assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo, la comunicazione "tradizionale" non sortirebbe gli effetti di legge;
- Ritenuto, dunque, di dover esplicitare, in questo ambito, puntuali indicazioni relative al procedimento di cancellazione delle imprese iscritte nel Registro che presentano gli indici sintomatici di inattività previsti dal suddetto Regolamento con l'evidente

finalità di tracciare un percorso che tenda a "definire" il perimetro dei procedimenti di cui agli artt. 2 e 3 del più volte citato D.P.R. n. 247/2004 e dell'articolo 40 del D.L. "Semplificazioni" nonché dell'art. 2490 c.c.;

- Condiviso l'orientamento della giurisprudenza prevalente secondo il quale è ammessa, seppur con limitazioni prevalentemente di ordine procedimentale, la cancellazione d'ufficio (art. 2191 c.c.) su istanza di eventuali soggetti interessati nel caso in cui un'iscrizione (nel caso di specie l'iscrizione della cancellazione d'ufficio dell'impresa o l'iscrizione dell'accertamento della causa di scioglimento o sua revoca) sia avvenuta senza che esistano le condizioni previste dalla legge (da ultimo Tribunale di Milano 28 ottobre 2019 est. Riva Crugnola in *Le Società IPSOA*, 8/9, 2020, oltre in proposito si è espressa la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite. (sentenza 9 aprile 2010, n. 8426);
- Ritenuto, pertanto, di procedere, per ragioni di economicità ed efficienza e limitatamente per le imprese di cui sopra, con le comunicazioni previste dalla legge anziché nella forma della raccomandata A/R nella forma della pubblicazione nell'area istituzionale del sito camerale dedicato alla "Pubblicità legale", attesa la possibilità - una volta intervenuta l'iscrizione della cancellazione della pec o dell'impresa o l'iscrizione dell'accertamento della causa di scioglimento o sua revoca a seguito del provvedimento del Conservatore - di azionare, da parte dei soggetti interessati, la procedura di cancellazione d'ufficio (art. 2191 c.c.);
- Preso atto che il Conservatore del Registro delle Imprese di Bologna, per le considerazioni giuridiche sopra illustrate e per imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, provvede, dalla data della presente direttiva, ad applicare le modalità di comunicazione di qualsiasi atto relativo ai procedimenti d'ufficio del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), di cui al D.P.R. n. 581/1995 e s.m.i.,

individuare con il presente provvedimento

EMANA
IL SEGUENTE
ATTO D'INDIRIZZO
AL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI
BOLOGNA

1. Questo Giudice del Registro invita l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna a procedere alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dal D.P.R. n. 247/2004, dell'art. 2490 c.c. e dall'art. 40 del D.L. "Semplificazioni", come richiamati in premessa, mediante affissione all'Albo *on line* della Camera di Commercio di Bologna nella sezione dedicata di cui al richiamato art. 32 della L. n. 69/2009 per almeno 30 giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento;
2. La modalità di cui al punto precedente sostituisce, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., la spedizione della raccomandata A/R ai fini della comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale e finale dei procedimenti di cui al punto 1);
3. La pubblicazione nell'Albo camerale *on line* può essere applicata a tutte le casistiche previste dal D.P.R. N. 247/2004 (imprese individuali e società di persona). Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 247/2004 si procede direttamente con l'adozione del provvedimento del Conservatore per l'iscrizione della cancellazione dell'imprenditore commerciale deceduto. Nel caso dell'imprenditore deceduto annotato all'Albo Imprese Artigiane, stante l'art. 5, comma 4, della Legge n. 443 dell'8 agosto 1985, in base al quale l'impresa può restare iscritta nel Registro delle Imprese per un periodo massimo di cinque

anni (dal decesso) su richiesta degli eredi che intendano proseguire l'attività del *de cuius*, viene comunicato l'avvio del procedimento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede dell'impresa e presso l'ultima residenza accertata del *de cuius* se diversa dalla sede ;

4. Le procedure di cui alla presente direttiva si applicano esclusivamente alle imprese che non hanno provveduto - in ottemperanza all'articolo 37 del D.L. "Semplificazioni" e alle norme in materia - all'iscrizione del proprio domicilio digitale (PEC) nel Registro delle Imprese;
5. Nel caso d'impresе con domicilio digitale (PEC) valido e attivo deve sempre essere esperito dall'Ufficio il tentativo di notifica della comunicazione di avvio o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale o finale del procedimento alla casella certificata iscritta al Registro delle Imprese;

Il Giudice del Registro di Bologna
f.to Dott. Fabio Florini

Bologna, 26 gennaio 2021